

Messaggio

numero	4704
data	26 novembre 1997
dipartimento	Opere sociali

Concernente la Legge di coordinamento delle competenze e delle vie di diritto in materia di ospedalizzazioni fuori Cantone

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente Messaggio intendiamo sottoporvi alcune modifiche urgenti alla Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982 e alla Legge di applicazione della Legge federale sull' assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997. Tali modifiche si rendono necessarie in seguito alle modifiche della Legge sugli ospedali pubblici votate dal Gran Consiglio in data 24 giugno 1997 nell' ambito del II.o pacchetto di correzione della tendenza di Piano finanziario '96 - '99 (Misura 48). In quella medesima sessione il Gran Consiglio approvava infatti pure la LCAMal, non considerando però l' esigenza di coordinamento tra le due leggi, portate avanti con tempi differenti.

Come si ricorderà, inizialmente - nel messaggio LCAMal - si era pensato di affidare al Cantone l' intero onere in materia di ospedalizzazioni fuori Cantone discendenti dall' applicazione dell' art. 41 cpv. 3 della Legge federale sull' assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e quindi anche la relativa competenza decisionale per quanto concerne il rilascio delle garanzie finanziarie. Con la modifica della Losp del 24 giugno 1997 la parte preponderante di questi oneri e delle relative competenze - quelli delle ospedalizzazioni acute ad esclusione della psichiatria - sono invece stati delegati all' Ente ospedaliero cantonale.

Ne è scaturita una lacuna a livello di Losp che non prevede oggi alcun rimedio di diritto contro il rifiuto della garanzia finanziaria in caso di ospedalizzazione acuta fuori Cantone, considerato come rispetto al messaggio governativo n. 4504 il Gran Consiglio abbia optato nella LCAMal per una norma generale (l' art. 76 LCAMal) in materia di ricorsi amministrativi. Così come formulata oggi questa norma non risulta infatti più applicabile alle decisioni emanate in base alla Losp. È pertanto necessario e urgente colmare questa lacuna con l' inserimento di un cpv. 4 all' art. 12 Losp che introduca un rimedio di diritto anche contro le decisioni in materia di garanzia finanziaria concernenti le ospedalizzazioni acute, che rappresentano la grande maggioranza dei casi.

Da segnalare che dopo l' esperienza di questi primi due anni di regime LAMal si è pure deciso di rinunciare al reclamo nell' ambito delle ospedalizzazioni fuori Cantone, reclamo che protrae inutilmente una procedura già complessa. Per questo motivo con il presente messaggio si propone pure l' inserimento di un nuovo art. 75a nella LCAMal, che si differenzia rispetto alla norma generale dell' art. 76 appunto semplificando la procedura mediante la rinuncia al reclamo. Questo in ogni caso a favore di un ricovero più tempestivo del paziente e nel rispetto dei suoi diritti.

Nel contempo appare indicato chiarire meglio le competenze in questo ambito, escludendo esplicitamente dal campo d' applicazione dell' art. 72 LCAMal la competenza concernente le decisioni in materia di rilascio della garanzia finanziaria in caso di ospedalizzazione acuta fuori Cantone ora deferita all' EOC.

Segnaliamo infine una modifica di tipo formale dell' art. 20 LCAMal: in una recente sentenza il Tribunale federale ha infatti stabilito che l' art. 9 cpv. 2 OAMal, che prevede gli interessi di mora in caso di mancato pagamento del premio, è sprovvisto di base legale. Ne consegue l' inutilità dell' indicazione della relativa competenza al recupero di questi interessi contenuta nell' art. 20 cpv. 1 LCAMal, che non aveva in ogni caso una portata materiale autonoma rispetto alla legislazione federale.

Queste proposte di modifica non determinano alcuna conseguenza di natura finanziaria.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di
LEGGE

di coordinamento delle competenze e delle vie di diritto in materia di ospedalizzazioni fuori Cantone

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

-- visto il messaggio 26 novembre 1997 n. 4704 del Consiglio di Stato,
decreta:

I.

La Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982 è così modificata:

Garanzia in caso di ospedalizzazione fuori Cantone	Art. 12 cpv. 4 4 Contro le decisioni concernenti la concessione della garanzia finanziaria per le ospedalizzazioni fuori Cantone emanate dall' istanza designata dal Consiglio d' amministrazione dell' Ente è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
--	---

II.

La Legge di applicazione della Legge federale sull' assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 è così modificata

	Art. 20 cpv. 1 1L' assicuratore che a seguito della procedura esecutiva di cui all' Ordinanza sull' assicurazione malattie del 27 giugno 1995 (OAMal) ottiene un attestato di carenza di beni definitivo, chiede all' autorità di assistenza sociale designata dal Consiglio di Stato il pagamento dei crediti irrecuperabili relativi alle prestazioni obbligatorie delle cure medico-sanitarie, incluse le spese esecutive. Art. 72 cpv. 1 1Il Consiglio di Stato designa l' istanza deputata a verificare se sono adempiuti i requisiti per l' assunzione da parte del Cantone dei costi di cui all' art. 41 cpv. 3 LAMal in caso di ricovero ospedaliero fuori Cantone in istituti psichiatrici e non acuti.
C. Ospedalizzazioni fuori Cantone	Art. 75a 1Contro le decisioni dell' istanza designata dal Consiglio di Stato deputata a verificare se sono adempiuti i requisiti per l' assunzione da parte del Cantone dei costi di cui all' art. 41 cpv. 3 LAMal in caso di ricovero ospedaliero fuori Cantone in istituti psichiatrici e non acuti è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione. 2È applicabile la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
D. Altre contestazioni	Art. 76 marginale

III. - Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è

pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore retroattivamente il 24 giugno 1997, ad eccezione della modifica dell' art. 20 della Legge di applicazione della Legge federale sull' assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997, che entra in vigore con effetto immediato.